REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2056 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Per assicurare che continuino a soddisfare le condizioni in virtù delle quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, gli indici azionari elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione ([2]) sono stati rivalutati dall'Autorità bancaria europea alla luce degli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2022. Da tale rivalutazione è emersa la necessità di aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati.

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014.

(3) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(4) Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 non derivano da modifiche della metodologia di valutazione applicata. Di conseguenza, al solo scopo di aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati, l'Autorità bancaria europea non ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, in quanto ha ritenuto che dette consultazioni o analisi fossero considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata delle modifiche introdotte e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione interessato. Difatti, solo un numero limitato di indici dovrebbe essere rimosso da tale elenco a seguito della rivalutazione e tali indici sono in ogni caso in numero inferiore ai nuovi indici introdotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).